



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO I

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modifiche e integrazioni, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016, e in particolare l'articolo 26 con il quale è stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'autonomo "Ufficio per lo sport";

VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", con il quale l'Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2022 registrato dalla Corte dei Conti in data 6 dicembre 2022 al n. 3084, con il quale è stato conferito al dott. Flavio Siniscalchi l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 e in particolare l'art. 5, che istituisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito denominato Registro, presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decorrenza dal 31 agosto 2022 per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 e in particolare l'art. 13, per il quale il Dipartimento per lo Sport si avvale della Società Sport e salute Spa per la gestione del Registro, nonché per l'esercizio delle funzioni ispettive dirette alla vigilanza e al controllo della forma giuridica del richiedente l'iscrizione al Registro, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'assenza di finalità di lucro dello svolgimento di attività secondarie e strumentali, nonché del riconoscimento delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche e la certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività da esse svolta, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e in particolare le disposizioni del Titolo II, Capo I, che disciplinano i requisiti che gli enti sportivi dilettantistici devono possedere per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e la certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta, mediante l'iscrizione nel Registro nazionale della attività sportive dilettantistiche;

VISTO, altresì, l'art. 9 del predetto d. lgs. n. 39/2021, secondo il quale *“La cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro”*.

VISTO il Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, approvato con decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport in data 27 marzo 2023 ai sensi dell'art. 11 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39;

VISTI, in particolare, gli articoli 5 e 6 del Regolamento, concernenti rispettivamente i *“Requisiti per l'iscrizione”* e le *“Modalità di iscrizione”*;

VISTO, in particolare, l'art. 9 del predetto Regolamento, secondo il quale *“1) Sono nulle le iscrizioni al Registro delle Associazioni/Società che: a. abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA errato; b. all'esito dei controlli effettuati dal Dipartimento per lo Sport, attraverso la società Sport e salute Spa, sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 5 del presente Regolamento. 2) La nullità dell'iscrizione è dichiarata con provvedimento del Dipartimento per lo Sport e determina la cancellazione dell'Associazione/Società con efficacia dalla data dell'avvenuta iscrizione”*.

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento dello sport del 3 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 gennaio 2021 al n. 53, con il quale è stato conferito al dott. Guglielmo Agosta, referendario del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incarico dirigenziale di livello non generale di coordinatore del servizio *“Programmazione, bilancio, coordinamento e vigilanza”* nell'ambito dell'Ufficio per il *“Coordinamento delle politiche per lo sport”*;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo sport del 12 dicembre 2022 in virtù del quale il dott. Guglielmo Agosta, Coordinatore del servizio *“Programmazione, bilancio, coordinamento e vigilanza”* nell'ambito dell'Ufficio per il *“Coordinamento delle politiche per lo sport”*, è tenuto a curare tutti gli adempimenti amministrativi, incluso l'adozione del provvedimento finale, ai fini dell'iscrizione nel Registro



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

di cui al Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 delle ASD e SSD che abbiano presentato la relativa domanda;

PRESO ATTO della comunicazione del Segretario Generale della Federazione Italiana Sport Equestri del 9 giugno 2023, prot. n. 02580, contenente la richiesta di cancellazione dal Registro della propria affiliata "Scuola di Cavalleria Lecce", C.F. 93020720756, in quanto i dati inseriti nella piattaforma del Registro, ai fini dell'iscrizione del predetto ente, sono stati approvati dalla Federazione per un mero errore procedurale, atteso che l'associazione in questione non rientra tra gli enti cui è riservata l'iscrizione al Registro;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere alla dichiarazione di nullità dell'iscrizione e alla conseguente cancellazione dal Registro della predetta associazione, stante l'assenza dei requisiti di iscrizione richiesti dalla normativa vigente

DECRETA

Articolo 1

È dichiarata la nullità dell'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche della "Scuola di Cavalleria Lecce", C.F. 93020720756 e ne è conseguentemente disposta la cancellazione dal Registro, con effetto dalla data dell'iscrizione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 e della normativa vigente, per carenza *ab origine* dei requisiti necessari per l'iscrizione e per avere la Federazione Italiana Sport Equestri comunicato di aver approvato per mero errore procedurale i dati inseriti nella piattaforma ai fini dell'iscrizione dell'associazione nel Registro.

Guglielmo Agosta